Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico
A.C. 2934

Dossier n° 688 - Progetti di legge
2 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2934
Titolo:	Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Grippo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	13 maggio 2026
assegnazione:	14 luglio 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e XIV Politiche UE

Premessa

La proposta di legge A.C.2934 reca "Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di **diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico**". Essa è stata presentata il 13 maggio 2026 ed è stata assegnata, in sede referente, alla VII Commissione Cultura il 14 luglio 2026.

Il provvedimento in esame intende introdurre nell'ordinamento nazionale un **diritto di pubblicazione secondaria per gli autori scientifici**, al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione della ricerca, consentendo ai ricercatori italiani e alla collettività di beneficiare dei risultati delle ricerche condotte in Italia, in coerenza con i princìpi sanciti dai principali documenti strategici europei e nazionali esistenti.

Contenuto

Il testo della proposta di legge in commento si compone di **un solo articolo**, che interviene sulla legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore) in due punti.

In primo luogo, **l'articolo 1**, **comma 1,** interviene sull'articolo 42 della citata legge n. 633 del 1941, ai sensi del quale l'**autore di un articolo** o di un'altra opera che sia stato **riprodotto in un'opera collettiva** (dunque riviste o giornali) ha **diritto di riprodurlo in estratti** separati o raccolti in volume, ma deve indicare l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Il secondo comma prevede il diritto dell'autore di **riprodurre in altre riviste o giornali gli articoli** già apparsi in riviste o giornali, **salvo patto contrario**.
Ebbene, il comma 1 in esame **sopprime l'inciso "salvo patto contrario"** dal secondo comma dell'articolo 42. Per effetto della modifica, l'autore di articoli apparsi in riviste o giornali ha il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali senza che un accordo con l'editore possa escluderlo.

L'articolo 1, comma 2, introduce nella legge sul diritto d'autore **un articolo 42-*bis***, composto da due commi. Il primo comma attribuisce all'**autore di un'opera scientifica**, prodotta nell'ambito di una ricerca finanziata (in tutto o in parte) mediante fondi pubblici, il **diritto di diffonderla in archivi educativi o scientifici** senza scopo di lucro, anche dopo l'accettazione della pubblicazione da parte di un editore, con l'obbligo di menzionare la rivista e l'editore presso cui è stata effettuata la pubblicazione. Il successivo comma 2 sancisce la **nullità di qualsiasi pattuizione contraria**.

La relazione illustrativa colloca la proposta di legge in esame nel quadro della **promozione dello sviluppo della cultura e ricerca scientifica**, nell'ottica di una maggiore diffusione della conoscenza, nonché della garanzia di libertà intellettuale ed equità distributiva. A tal fine l'iniziativa è volta a riconoscere il **c.d. diritto di pubblicazione secondaria**, ossia "il diritto degli autori di pubblicazioni scientifiche di condividere i risultati di ricerche finanziate, in tutto o in parte, mediante fondi pubblici, contribuendo in tal modo allo sviluppo del sapere scientifico, alla promozione di ulteriori ricerche e alla circolazione della conoscenza. Ciò attraverso la **diffusione in archivi online liberamente accessibili**, con una licenza aperta, indipendentemente dalla sede editoriale in cui una ricerca è stata pubblicata per la prima volta. La relazione prosegue affermando la necessità di **sottrarre alla negoziazione con i finanziatori**, gli editori e gli intermediari della comunicazione scientifica, la facoltà dell'autore di depositare il proprio lavoro in archivi aperti, liberamente accessibili, indipendentemente dalla sede editoriale in cui una ricerca è stata pubblicata per la prima volta.

In linea con **l'impostazione europea** strutturatasi in materia negli ultimi anni (per la quale si rinvia *infra*, all'apposito **box di approfondimento**), i documenti di programmazione ministeriale vigenti in Italia riconoscono l'importanza di garantire un accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, al fine di aumentare il potenziale collaborativo promuovere l'insegnamento scientifico, nonché la fruibilità del sapere scientifico, in modo trasparente, a beneficio della società. Si veda a tal proposito il Piano nazionale per la scienza aperta, adottato in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 268 del 28 febbraio 2022.

Tuttavia, allo stato attuale, **l'ordinamento italiano**, pur conoscendo alcune forme di "pubblicazione secondaria", **non attribuisce all'autore un vero e proprio diritto non derogabile dagli accordi presi con l'editore**.

Nello specifico, l'articolo 42 della legge n. 633 del 1941, come sopra esaminato, **consente all'autore di un articolo riprodotto in riviste o giornali** (dunque la prima pubblicazione) di **riprodurlo** in estratti separati o raccolto in volume (dunque la seconda pubblicazione), indicando l'opera collettiva e la data di pubblicazione. La norma però prevede che l'autore disponga del predetto diritto "**salvo patto contrario**".
L'articolo 42 citato si colloca nella Sezione II del Capo IV della legge sul diritto d'autore, dedicata alle **opere collettive**, alle riviste e ai giornali (artt. 38-43-bis). L'articolo 38, in apertura di Sezione, **attribuisce all'editore dell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica dell'opera**. Al secondo comma riserva ai singoli **collaboratori** il diritto di utilizzare separatamente la propria opera, **con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme contenute dagli articoli successivi,** che operano, cioè, solo se il contratto non dispone diversamente. Gli articoli seguenti declinano tale regime distinguendo in base al tipo di collaboratore (se appartenente o estraneo alla redazione) e di periodico (se rivista, giornale o altro), e per ogni caso disciplinano le facoltà degli autori e i poteri degli editori, sempre però in assenza di diversi accordi contrattuali.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame afferma che, solitamente, quando viene stipulato un contratto di edizione con un editore scientifico, **accade frequentemente che si escluda per l'autore il diritto di riprodurre l'articolo** in altre riviste o giornali (scientifici o meno).

Quanto poi all'accessibilità dei risultati delle **ricerche finanziate con fondi pubblici**, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la **promozione dell'accesso aperto ai risultati** delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su **periodici** a carattere scientifico che abbiano **almeno 2 uscite all'anno**, ed includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso.
Ha specificato, inoltre, che l'accesso aperto si realizza, alternativamente:

- al momento della **prima pubblicazione**, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'**articolo** sia **accessibile a titolo gratuito** dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- tramite la **ripubblicazione** (da parte dell'autore), senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, entro **18 mesi** dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle **aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche**, ed entro **24 mesi** per le pubblicazioni delle **aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali**.

Il comma 2-*bis* ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 nel caso in cui i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale).
Si ricorda che nella XVIII legislatura la Camera ha approvato, il 13 marzo 2019, la proposta di legge A.C. 395, volta a modificare il testo modificava dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, appena sopra descritto. Anch'essa introduceva a sua volta un articolo 42-*bis* nella legge sul diritto d'autore. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al *dossier* a commento del provvedimento. La proposta è stata trasmessa al Senato (come S. 1146), che tuttavia non ne ha concluso l'esame entro la conclusione della legislatura.

Come si vede, la **proposta di legge in oggetto interviene su entrambi i versanti**, da una parte, escludendo che il **contratto** possa elidere o limitare il diritto di pubblicazione secondaria in capo all'autore di un contributo entro un'opera collettiva, e dall'altra attribuendo all'**autore di un'opera scientifica**, prodotta nell'ambito di una ricerca che sia stata finanziata anche solo in minima parte mediante fondi pubblici, il diritto di diffonderla in **archivi educativi o scientifici** senza scopo di lucro, con il solo obbligo di menzionare la rivista e l'editore cui sia stata affidata la pubblicazione.

Il quadro europeo

Gli indirizzi di soft law

Sulla materia oggetto della proposta di legge in esame è attualmente in corso un dibattito a livello europeo. Negli ultimi anni, particolare attenzione è stata in particolare riservata alle **politiche c.d. di "*open science*"**, volte cioè a rendere fruibili a una platea di utenti quanto più ampia possibile i risultati delle ricerche scientifiche e accademiche.

Nel diritto dell'Unione, **ad oggi non esiste un diritto di pubblicazione secondaria** armonizzato tra gli **Stati membri**. L'unica norma in vigore concerne la **ricerca finanziata dall'Unione:** il regolamento c.d. **Orizzonte Europa impone già** di garantire l'accesso aperto alle pubblicazioni e la conservazione dei diritti a tal fine necessari (regolamento (UE) 2021/695, artt. 14 e 39, par. 3).

Tuttavia, diversi indirizzi di *soft law* e la politica della ricerca dell'Unione europea testimoniano la necessità e l'auspicio del suo riconoscimento. Si fa riferimento, in primo luogo alle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 10 giugno 2022, sulla valutazione della ricerca e sulla scienza aperta in cui, al punto n. 22 si sottolinea che gli autori delle pubblicazioni di ricerca o le loro istituzioni dovrebbero conservare diritti di proprietà intellettuale sufficienti a garantire un **accesso aperto**, favorendo così una più ampia diffusione, valorizzazione e riutilizzazione dei risultati e migliorando l'equo equilibrio dei modelli di pubblicazione dell'editoria scientifica.

Viene altresì in rilievo l'Agenda politica per lo Spazio europeo della ricerca (SER) 2022-2024, la cui azione n. 2 era dedicata **alla necessità di proporre un quadro legislativo e normativo dell'Unione europea in materia di diritti d'autore e di dati adatto alla ricerca**, e l'**Agenda** politica per lo Spazio europeo della ricerca per il **2025-2027**, di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 24 giugno 2025, che ne prosegue i lavori. In particolare, uno degli obiettivi delle politiche strutturali del SER è quello di offrire ai ricercatori le migliori condizioni giuridiche e le risorse per l'accesso e il riutilizzo dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, così come per l'utilizzo di pubblicazioni e dati a fini scientifici.

Inoltre, si ricorda che le Conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2023 sull'editoria scientifica, al paragrafo n. 12, hanno accolto con favore l'**introduzione dei diritti di pubblicazione secondaria** da parte di vari Stati membri **nella legislazione nazionale sul diritto d'autore**, per consentire l'accesso aperto alle pubblicazioni accademiche che coinvolgono fondi pubblici.

Gli iter *legislativi in corso di svolgimento*

Al momento, sono in corso **due *iter* legislativi** distinti al livello dell'Unione europea.

Il primo è l'atto legislativo sullo Spazio europeo della ricerca (***European Research Area Act*** o ***ERA Act***), richiamato dalla relazione illustrativa della proposta di legge in commento: una proposta normativa che mira a superare le frammentazioni nazionali e a rafforzare la cooperazione in ricerca e innovazione, aumentare gli investimenti (fino al 3% del PIL), promuovere la scienza aperta (open science), l'attrattività delle carriere accademiche e scientifiche e la tutela della libertà di ricerca. L'*ERA Act*, in quanto primo provvedimento legislativo generale dell'UE incentrato sulla ricerca, promette di realizzare la libera circolazione delle conoscenze e a rendere concreto lo Spazio europeo della ricerca. Il riconoscimento del diritto di pubblicazione secondaria si inserisce dunque fra gli strumenti per la realizzazione di politiche efficaci di *open science*.

L'adozione del provvedimento è prevista dal programma di lavoro della Commissione per il 2026, e la base giuridica prescelta dovrebbe essere l'articolo 182, par. 5, del TFUE relativo, quindi, alla materia della **ricerca**. L'invito a presentare contributi da parte della Commissione precisa però che **potranno aggiungersi ulteriori basi giuridiche** a seconda delle specifiche misure, in particolare per l'**accesso aperto** e il **riutilizzo dei risultati** di quelle attività di ricerca e innovazione che sono **finanziate con fondi pubblici**. Al 30 ottobre 2026, la Commissione **non** ha **tuttavia** ancora presentato una proposta – che pure era prevista per il secondo trimestre di quest'anno – per cui l'identificazione della **base giuridica** del futuro atto è tuttora **incerta**. Si segnala che il Parlamento europeo, con risoluzione del 10 marzo 2026, ne ha chiesto l'adozione in forma di **regolamento**, richiedendo al contempo la garanzia della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (par. 15 della risoluzione).

Il secondo *iter* legislativo riguarda il riesame del quadro dell'Unione sul diritto d'autore, avviato nel maggio 2026, che comprende l'**accesso alle opere a fini di ricerca**. A tale proposito, si segnala uno studio commissionato dalla Commissione (aprile 2026) che analizza l'impatto economico delle opzioni politiche volte a **migliorare l'accesso e il riutilizzo dei risultati, delle pubblicazioni e dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici**. Il rapporto, elaborato da un consorzio esterno e completato nell'aprile 2026, contribuisce all'attuazione della politica dello Spazio europeo della ricerca in materia di scienza aperta. Lo studio (disponibile al seguente link) fornisce una valutazione dettagliata dell'ecosistema dell'editoria scientifica nell'UE/SEE, compresa la sua struttura di mercato, le dinamiche dell'accesso aperto e il quadro giuridico, e **valuta** due principali approcci politici: **l'introduzione di un diritto di pubblicazione secondaria** (SPR) a livello europeo e l'istituzione di un'eccezione armonizzata

al diritto d'autore per la ricerca scientifica. Da quanto emerge dallo studio, oltreché dalla risposta fornita dalla Commissione europea a un'interrogazione parlamentare in materia (E-002842/2025), il diritto di pubblicazione secondaria risulta **già previsto** in Germania, Paesi Bassi, Austria, Francia, Belgio e Bulgaria.

Possibili conseguenze sull'iter della proposta di legge in commento

La proposta di legge in esame tocca aspetti legati al mercato interno, segnatamente al **diritto d'autore**, un settore che come si è appena detto è **armonizzato a livello europeo**. La direttiva 2001/29/CE riserva all'autore i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico (artt. 2 e 3) e fissa un elenco tassativo di eccezioni e limitazioni (art. 5), elenco che **gli Stati membri non possono autonomamente ampliare**, come ribadito anche dalla Corte di giustizia dell'UE nella *sentenza 29 luglio 2019, C-469/17, Funke Medien*. Inoltre, la direttiva (UE) 2019/790 prevede **un'eccezione per l'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica** (art. 3), nonché disposizioni a tutela degli autori nei contratti di sfruttamento (artt. 18-23), in parte inderogabili (art. 23). Anche in questo caso, la Corte di giustizia ha affermato che i diritti di sfruttamento spettano originariamente all'autore (sentenza 9 febbraio 2012, C-277/10, *Luksan*) e che gli editori non sono titolari del diritto esclusivo di riproduzione ai sensi della citata direttiva 2001/29/CE (sentenza 12 novembre 2015, C-572/13, *Hewlett-Packard Belgium*). Sempre in relazione al **mercato interno** rilevano, soprattutto, la libera prestazione dei servizi editoriali (art. 56 TFUE) e, per i contratti con editori stabiliti all'estero, le disposizioni sul sulle norme di applicazione necessaria del regolamento c.d. **Roma I** (regolamento (CE) n. 593/2008, art. 9).

Dal momento che la **proposta di legge in esame** non introduce un'eccezione al diritto esclusivo, ma rende inderogabile una facoltà dell'autore, sottraendola alla negoziazione con l'editore, **essa appare collocarsi**, sotto il **profilo contenutistico**, **nel solco degli indirizzi europei e dei modelli già adottati da altri Stati membri.**

Tuttavia come si è visto, si tratta di una materia sulla quale l'Unione sta valutando varie forme di intervento. Occorrerà pertanto **tenere conto dello stato di avanzamento degli *iter* legislativi in corso a livello europeo**, e dell'eventualità che essi, nella loro formulazione definitiva, contengano anche **misure di armonizzazione.**

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.